



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Pordenone

nr. ~~7774~~/<sub>21</sub> di prot.

**OGGETTO** : Legge 27 settembre 2021, n. 134

AI SIGNORI QUESTORI DI VENEZIA E DI PORDENONE  
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI CARABINIERI DI VENEZIA E DI PORDENONE  
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA E DI PORDENONE  
AI SIGNORI DIRIGENTI COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE - FERROVIARIA-POSTALE LORO SEDI  
AI SIGNORI COMANDANTI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA E DI PORDENONE  
AL SIGNOR DIRETTORE CENTRALE CORPO FORESTALE FVG - UDINE  
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE -LORO SEDI

E per doverosa conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA TRIESTE

Rilevo opportuno inviare alle SS.LL. , affinché ne facciano partecipi i dipendenti ufficiali ed agenti di pg ( funzionalmente dipendenti da questo Ufficio ) , le seguenti note illustrative, conseguenti alla recente introduzione di alcune disposizioni processuali di immediata applicazione.

Invero l'art. 2 della citata legge, entrata in vigore per le norme che qui occupano il 19 ottobre 2021, fra l'altro, ha dettato, modificando gli artt. 66 , 349 , 431 cpp e 110 disp. att. cpp , adempimenti piu' precisi di competenza degli Uffici giudiziari , ma anche della pg per quanto attiene alle seguenti persone:

- apolidi;
- persone della quali è ignota la cittadinanza;
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale;
- cittadini dell'Unione europea attualmente o in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

In particolare , in tema di identificazione delle persone nei cui confronti si stanno svolgendo indagini, è stato previsto quanto segue ( art. 2 comma 8 legge 134 del 2021 ):

all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non

appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini».

Questo duplice adempimento di competenza della pg – è bene spiegare – è di importanza fondamentale perché da ora in avanti:

a ) quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ( art. 66 comma 2 cpp nel nuovo testo )

b ) Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ( comma aggiunto all'art. 110 disp, att cpp )

c ) Quando si procede nei confronti di un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cpp deve essere inserita una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ( art. 431 comma 1 lett. g) cpp )

Mi permetto di raccomandare che il cartellino dattiloscopico che verrà inviato a questo Ufficio si presenti in maniera intellegibile e chiara.


Sono certo che gli ufficiali ed agenti di pg , come peraltro già da tempo stanno elaborando quanto al CUI, sapranno prontamente adeguarsi a questi nuovi e fondamentali adempimenti

Colgo l'occasione per formulare alle SS.LL. rispettosi saluti.

Pordenone 21 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Tito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Tito', written over a light blue grid background.